

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Staff Commissario, Avvocatura e Contenzioso

Servizio "Avvocatura e Contenzioso in Staff al Commissario"

Articolo 76

Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura

approvato con Decreto Commissariale n. 8 del 23 gennaio 2023

Articolo 76

Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura

Art. 1

Compiti

L'Avvocatura provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente nel rispetto dell'ordinamento professionale e secondo le norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare:

- rappresenta e assiste in giudizio l'Ente nelle cause, sia attive che passive, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, e arbitrale instaurate avanti ai competenti organi di giurisdizione;
 - rappresenta l'Ente nei processi penali in cui sia stato individuato dall'Autorità Giudiziaria come parte offesa dal reato e in quelli riguardanti fatti di mafia in cui l'Ente possa individuarsi quale parte offesa;
 - cura tutti gli aspetti legali in cui è coinvolto l'Ente;
 - esprime pareri su fatti che possono provocare una lite, nonché in ordine alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi;
 - predispone e cura gli aspetti tecnico-giuridici di transazioni giudiziali e stragiudiziali, in accordo con i settori gestionalmente competenti ad esprimere pareri sulla convenienza della transazione, restando in capo all'Organo di governo esprimere la volontà transattiva;
 - svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale, in particolare consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali dell'ente con la formulazione di pareri legali per i destinatari. Gli uffici, sulle questioni di propria competenza, non possono richiedere il parere all'Avvocatura, senza l'autorizzazione del Capo dell'Amministrazione. I pareri richiesti all'Avvocatura, di norma e fatti salvi i casi comprovati di estrema urgenza, sono resi entro 30 giorni dall'istanza; i pareri rilasciati dall'Avvocatura, di norma, non sono ostensibili; fanno eccezione solo quelli rilasciati nel corso di un procedimento amministrativo, che possono essere oggetto di accesso agli atti.
 - al fuori dai casi in cui la responsabilità dell'Amministrazione è coperta da garanzia assicurativa, l'Avvocatura procede, ove possibile ed opportuno, ad una definizione bonaria delle controversie ed al recupero in via giudiziale delle somme eventualmente dovute all'Amministrazione (transazioni, recupero dei crediti per i quali non è attivabile procedimento di ingiunzione fiscale, etc.) e che non rientrino nella diretta competenza amministrativa del Settore/Servizio preposto (a titolo di esempio: diffide, recesso, compensazione atecnica).
2. I Legali dell'Avvocatura esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie, secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
 3. Al fine di consentire all'Avvocatura di espletare tempestivamente ed efficacemente le funzioni relative al servizio, gli Uffici amministrativi dell'Ente devono assicurare agli Avvocati incaricati, in tempi certi e su richiesta di quest'ultimo, supporto a mezzo idonea relazione e garantendo la disponibilità di tutta la documentazione utile all'espletamento degli incarichi affidati, nonché l'eventuale supporto tecnico necessario all'adempimento degli stessi.
 4. Il Capo dell'Amministrazione esercita la rappresentanza legale in giudizio, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto dell'Ente, previa deliberazione dell'Organo di Governo.

L'atto deliberativo dovrà contenere l'espressa autorizzazione al Rappresentante Legale ad agire o resistere nel giudizio e/o contenzioso. Al Rappresentante Legale dell'Ente, sempre previa delibera autorizzativa della resistenza o azione nel giudizio e/o contenzioso, compete in via esclusiva conferire la procura alle liti al difensore o ai difensori dell'Ente. In tal senso ai sensi dell'art. 83, comma 2, del codice di procedura civile, l'ente, in persona del suo Legale Rappresentante, rilascia procura generale e/o speciale *ad litem*, cioè alla rappresentanza e difesa nelle liti, civili, amministrative, tributarie e arbitrali di volta in volta per ogni singolo processo.

5. Nel caso di contenziosi presso autorità giudiziarie fuori dal Distretto di Trapani, nei soli casi in cui non sia possibile, da parte dell'Avvocatura, curare gli adempimenti in forma diretta e telematica, si procederà alla designazione di un legale, iscritto all'Albo degli Avvocati del territorio, cui affidare i servizi di domiciliazione.
6. I legali dell'Avvocatura, previa deliberazione della giunta dell'Organo di Governo possono essere affiancati da uno o più Avvocati liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari.

E' consentito il ricorso a professionisti esterni di comprovata esperienza professionale e per casi di particolare importanza e complessità, nonché in presenza dei casi di incompatibilità e/o conflitto d'interessi degli Avvocati dell'Ente, e in tutte le fattispecie in cui è inopportuno e/o comunque impossibile incardinare la difesa dell'Ente in capo ai Legali interni, così come previste dalla legge professionale, dalle norme di settore del pubblico impiego e dalle pronunce giurisprudenziali nella materia oltre che per quanto compatibile, dal PTPCT vigente.

Il Dirigente del Servizio Contenzioso, esaminate le circostanze di cui sopra: o motiva espressamente le ragioni che consentono, comunque, l'espletamento dell'incarico da parte del legale interno, oppure risponde per iscritto al dipendente medesimo, esimendolo dallo specifico patrocinio. In tale ultima ipotesi, il Dirigente procede ad una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità da parte del personale incardinato nei servizi Avvocatura e Contenzioso di svolgere l'incarico *de quo*.

Ove tale ricognizione dovesse avere esito negativo, il Legale rappresentante dell'Ente procederà all'individuazione di un legale esterno individuato tra quelli inseriti nell'Elenco degli Avvocati, istituito secondo il vigente "*Regolamento degli incarichi legali esterni*", nonché l'adozione di tutti gli adempimenti a questo conseguenziali.

E' altresì consentito il ricorso ad avvocati alle dipendenze di altri enti pubblici attraverso la stipula di apposita convenzione, previa autorizzazione dell'ente pubblico presso cui l'avvocato presta servizio .

In presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali (che devono essere espressamente illustrate) o di conseguenzialità tra incarichi, o in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata, oppure nel caso di imminente ed urgente scadenza dei termini processuali, si potrà procedere a conferire l'incarico esterno mediante affidamento diretto da parte del Rappresentante legale dell'Amministrazione.

Il conferimento dell'incarico avverrà con atto deliberativo dell'Organo Esecutivo, predisposto dal Servizio Contenzioso, nel rispetto di quanto previsto nel predetto Regolamento.

La scelta del Capo dell'Amministrazione ha da essere in ogni caso assoggettata ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza ed adeguata motivazione, onde rendere possibile la valutazione della congruità (intesa in senso complessivo: cioè di esperienza professionale, etica/trasparenza, competenza specifica/efficacia, convenienza/economicità ...) di tale scelta.

E' comunque consentito che il ricorso a servizi legali esterni avvenga, su proposta del Servizio

Contenzioso, anche attraverso l'affidamento dei servizi legali secondo le procedure stabilite dal codice degli appalti (in atto il D.L.gs. n. 50 del 2016).

L'affidamento dei servizi legali costituisce, infatti, una forma di appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici.

La procedura di affidamento dei servizi legali di cui sopra avrà durata massima triennale.

7. L'Avvocatura, qualora sia necessario nominare periti di parte esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, ne segnala l'esigenza al Servizio/Settore gestionalmente competente, demandando allo stesso l'adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali;

Art. 2

Composizione dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura è composta da professionisti dipendenti iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, di cui all'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, convertito con L. 22.1.1934 n. 36 ss.mm. e ii., nonché adeguato personale amministrativo di supporto.
2. L'Avvocatura – Ufficio Legale è unità autonoma all'interno dell'organizzazione dell'Ente. Gli avvocati operano in condizioni di esclusività ed autonomia affinché venga assicurato il libero esercizio dell'attività professionale.
3. L'Amministrazione garantisce all'Avvocatura – Ufficio Legale la strumentazione tecnica e di studio, di personale, nonché di beni di supporto necessaria per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo ed alla quantità di affari affidati all'ufficio.
4. In caso di assenza o impedimento del Responsabile dell'Ufficio Legale, le funzioni vicarie dell'Ufficio medesimo vengono svolte dall'Avvocato con maggiore anzianità di servizio acquisita nel ruolo.
5. Le spese di iscrizione nell'elenco speciale di cui al 1° c. sono a carico dell'Ente;

Art. 3

Compensi

1. Ai legali dell'Avvocatura, a norma dell'articolo 27 del C.C.N.L. del comparto Regioni - autonomie locali per il personale dei livelli siglato in data 14.9.2000 e dell'art. 37 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali per l'area dirigenza - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 siglato in data 23.12.1999 e di ogni altra normativa vigente in materia, quale l'art.9 commi 3 e 8 della legge 114 dell'11/8/2014, entrata in vigore il 19/8/2014, di conversione del decreto legge n. 90 del 24/6/2014, sono riconosciuti dall'Amministrazione i compensi professionali dovuti a seguito di sentenza (e comunque di effettivo esito) favorevole all'Ente in controversie giurisdizionali civili, penali amministrative, tributarie e arbitrali, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578;
2. Fermo restando che nessun compenso può essere corrisposto per prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale – salvo che trattasi di lite conclusasi con transazione ove i legali interni abbiano provatamente prestato la propria opera professionale per la conciliazione e che da questa sia derivato comunque un effettivo vantaggio o quantificabile risparmio per l'Ente almeno pari agli esborsi effettivamente anticipati dall'Ente e degli oneri diversi da quelli intellettuali (dei quali chiedere il rimborso in favore dell'Ente che ne ha sostenuto i costi complessivi di organizzazione) - le sentenze e comunque le pronunce favorevoli all'Ente sono quelle che, in

ogni fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado, anche di appello e di cassazione, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

- a) le sentenze o le pronunce nelle quali controparte sia soccombente;
- b) le sentenze e comunque le pronunce nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- c) le sentenze e comunque le pronunce con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie; rientrano, quindi, in tale categoria anche i pronunciamenti che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o con i quali siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
- d) ordinanze, decreti o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario, civile, amministrativo tributario, penale o arbitrale che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
- e) sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria;
- f) lodi arbitrali favorevoli all'Ente.

Art. 4

Riparto e liquidazione dei compensi professionali

1. I compensi professionali di cui all'art. 3 vengono erogati ai legali dell'Avvocatura in presenza di provvedimenti giudiziali comunque favorevoli per l'amministrazione, come segue:
 - in caso di condanna della controparte soccombente a spese, diritti e onorari in favore dell'Ente, in misura pari all'importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza e recuperati nei confronti della controparte, spettanti ad ogni Avvocato dell'Ente, tenendo conto della professionalità impiegata nell'attività di carattere processuale, valutata dal responsabile dell'Ufficio Legale e del rendimento individuale accertato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato;
 - in caso di condanna integrale della controparte soccombente, con compensazione delle spese o di omessa pronuncia sulle spese, in misura pari al minimo dei diritti e degli onorari, al netto delle spese vive effettivamente sostenute dall'Ente e degli oneri per le prestazioni di natura non intellettuale, sulla base del D.M. 140/2012 e di apposita nota spese sottoscritta dal legale affidatario della difesa;
 - in caso di parziale condanna della controparte a spese, diritti e onorari in favore dell'Ente, in misura pari al 90% dell'importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza;
 - nel caso di controversie contestualmente promosse da o nei confronti di soggetti diversi e che coinvolgono le medesime questioni di fatto e di diritto (c.d. "liti seriali"), i compensi, in caso di vittoria dell'Ente e con pronuncia di compensazione delle spese di giudizio o omessa pronuncia su di esse spese, spettano in misura pari alla metà dovuta per ogni singola controversia, aumentati del 10% per ciascuna delle ulteriori cause;
 - in tutte le suddette ipotesi l'Ente, quale soggetto datore di lavoro (che, in quanto titolare di una organizzazione, è tenuto a concorrere alla spese pubbliche), è normativamente ed unicamente assoggettato al versamento dell'IRAP che – conformemente all'univoca giurisprudenza della magistratura contabile, avvalorata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti - ha da essere computata in maniera programmatoria, cioè accantonando in separato capitolo, ai fini di copertura e perciò rendendole indisponibili, le risorse sufficienti per

affrontare aggiuntivamente tale imposta, senza che di essa (che non è un onere “riflesso”) possa farsi alcuno scomputo dal compenso spettante al legale interno.

2. Nel caso in cui all’avvocato interno sia affiancato un legale esterno, ai fini della liquidazione del compenso, bisognerà valutare la rispettiva attività concretamente svolta da ciascun legale: e ciò per determinare la parte degli onorari e dei diritti complessivamente dovuta e che deve essere attribuita rispettivamente ai legali dell’Avvocatura interna e al legale esterno; sulla parte spettante ai legali dell’Avvocatura dell’Ente si applicheranno i criteri e le percentuali sopra determinati secondo i casi indicati ai punti precedenti;

Art. 5

Determinazione onorari e modalità di richiesta

1. Così come previsto dai diversi codici di rito, unitamente agli atti conclusivi dei giudizi patrocinati i legali interni depositano apposita “nota” nella quale sono esplicitamente distinte le “spese vive”, cioè gli esborsi effettivamente anticipati dall’Ente e degli oneri diversi da quelli intellettuali (dei quali chiedere il rimborso in favore dell’Ente che ne ha sostenuto i costi complessivi di organizzazione), nonché le propine o procuratorie, cioè le competenze di natura professionale e le spettanze di onorario, con espressa indicazione e richiesta di liquidazione giudiziale degli oneri “riflessi”, degli oneri fiscali e contributivi di legge. Tali competenze ed onorari, da corrispondere ai legali interni, costituiscono una voce retributiva del lavoro professionale prestato, avente carattere continuativo e non aleatorio, assoggettata all’obbligo di contribuzione assicurativa e previdenziale, trattandosi comunque di emolumenti pensionabili: per la quale ragione, gli oneri riflessi su di essi computandi sono sottoposti alla disciplina prevista dall’art.9 comma 2° della Legge n.335/1995, (a fronte di quanto disposto dall’art.12 della Legge n.153/1969 e successive mm. e ii.)
2. Ai sensi dell’art.1, comma 208, Legge n.266/2005, le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti ai legali dell’Avvocatura-Ufficio Legale, sono comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, esclusa l’IRAP che normativamente rimane comunque a carico di quest’ultimo, non potendo essa imposta esser fatta mai gravare sul professionista dipendente. In tema di pagamento ai legali interni delle somme esogenamente introitate a seguito di definizione favorevole di una controversia giudiziaria, si distinguono le seguenti ipotesi:
 - a) allorquando la controparte soccombente corrisponda le somme portate nella pronuncia giudiziale pedissequamente all’ammontare esposto nella nota spese ritualmente depositata e dunque comprensive degli oneri riflessi a carico dell’Ente, degli oneri fiscali e contributivi di legge e dell’IRAP, saranno corrisposti al netto ai legali interni i diritti e gli onorari liquidati giudizialmente;
 - b) qualora le somme pagate da controparte non siano (in tutto o in parte) corrispondenti a quelle liquidate nel provvedimento giudiziale, il carico fiscale e contributivo di legge e quello di cui agli oneri riflessi e all’IRAP (che *ope legis* è carico separato ed esclusivo p.a. quale datore di lavoro), nei limiti del riscosso e percepito sarà detratto dai compensi spettanti ai legali interni, fatta salva ulteriore rivalsa a carico della controparte;
 - c) nel caso in cui non sia stata depositata nota spese e nel caso in cui il provvedimento giudiziale (malgrado il deposito di nota spese contenente esplicita richiesta degli accessori dovuti agli avvocati pubblici) rechi la condanna di controparte alla corresponsione in favore dei legali dell’Ente dell’IVA e della C.P.A., ovvero genericamente “*oltre agli accessori di legge*”, l’importo pagato dalla parte soccombente pari a tali percentuali di IVA e CPA vigenti sarà computato in conto degli oneri “riflessi” a carico dell’Ente, degli oneri fiscali e contributivi di legge: esso sarà conseguentemente utilizzato dall’Ente a soddisfazione degli oneri fiscali e contributivi *de quibus*, restando inteso che la eventuale differenza a tale titolo graverà (ad

eccezione dell'IRAP, che sempre rimane *ope legis* a carico esclusivo del datore di lavoro) sugli emolumenti dei legali interni.

3) I compensi professionali spettanti ad ogni avvocato, per spese legali recuperate a carico delle controparti e per i casi di compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti, non possono superare il relativo trattamento economico complessivo (ovviamente al netto di quanto eventualmente devoluto al personale amm.vo, ai sensi del suindicato art. 5, c.3) e sono computati ai fini del raggiungimento limite retributivo di cui all'art.9, c.1, del richiamato D.L. 24/6/2014 n.90.

Art. 6

Rapporti e correlazione dei compensi con la retribuzione di risultato

1. La correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, ai sensi del sopracitato art. 27 del CCNL del 14/09/2000, viene disciplinata in sede di contrattazione decentrata integrativa. Pertanto ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato agli avvocati organicamente inquadrati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contrattazione nazionale ed integrativa sul pubblico impiego, il presente regolamento, di modifica della precedente disciplina, trova immediata applicazione, in via provvisoria, fino alla definitiva sottoscrizione di specifico accordo in sede di contrattazione decentrata integrativa.
2. La correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato dovuta ai legali dell'avvocatura dell'Ente, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali del comparto EE.LL. (art. 27 del C.C.N.L. del 14/09/2000 e art. 37 del 23/12/1999), è improntata ad un principio di riduzione di spesa. Pertanto, la retribuzione di risultato dovrà essere inversamente proporzionale al volume dei compensi professionali corrisposti nell'anno di riferimento come qui di seguito:

Compensi professionali lordi annui	Retribuzione di risultato
Fino al 50% della retribuzione di posizione	100%
Fino al 75% della retribuzione di posizione	50%
Oltre il 75% della retribuzione di posizione	25%

Art. 7

Documenti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a. pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
 - b. atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c. corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e tributaria.

Art. 8

Pratica professionale

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.
2. La pratica non costituisce titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

Art. 9

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. La disciplina di cui al presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di esecutività della Delibera di approvazione dello stesso e, per tutte le liquidazioni di compensi professionali ai legali dell'Avvocatura, in relazione ad esiti favorevoli conseguiti anche antecedentemente alla data odierna.
2. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento viene abrogata la previgente disciplina relativa al funzionamento dell'Avvocatura dell'Ente di cui alla Delibera Commissariale di Giunta n.27 del 18.03.2019.